

IC G.Pascoli Tramonti-Ravello
Prot. 0002164 del 26/02/2025
VI (Uscita)

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
recante la disciplina delle
PROCEDURE D'ACQUISTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
PER IMPORTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA
redatto ai sensi dell'art.45 co.2 lett. a) del D.L. n.129/2018Pag. 1 a 14 (Regolamento di
contabilità) e aggiornato al D.Lgs 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici)

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/02/2025 con delibera n. 14

Il Consiglio di Istituto

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato” e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTA** la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO** il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTA** la Legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 11, in virtù della quale per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni progetto di investimento pubblico è dotato di un codice unico di progetto (CUP), che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
- VISTA** la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 co. 449, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1 co. 495, la quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- VISTA** la Legge 3 agosto 2010 n. 136, art. 3, in virtù del quale le stazioni appaltanti sono tenute a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari anche mediante indicazione del codice identificativo di gara (CIG);
- VISTO** il D.L. 12 novembre 2010 n. 187, artt. 6-7, che ha dettato disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO** il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, art. 1 co.3, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di

- cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, co. 455, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;
- VISTA** la L. 28 dicembre 2015 n. 208 che, all'art. 1 co. 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici -ivi inclusi quelli per la connettività- ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
- VISTO** il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", e ss.mm.ii., per quanto applicabile limitatamente alle disposizioni transitorie di cui all'art. 225, co. 8 del D.Lgs 36/2023;
- VISTO** il D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- VISTO** il D.L. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, co. 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- RITENUTO** di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c. 2, lettera a) del D.L. 129/2018;
- VISTA** la nota MIUR n. 74 del 05 gennaio 2019, recante gli Orientamenti Interpretativi del D.L. 129/2018;
- VISTA** la L. 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1 co. 583, ai sensi della quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, co. 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
- VISTE** le Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 -2020_ versione ottobre 2020;
- VISTE** le Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti pubblici, diramate dal M.I. nel mese di novembre 2020_ Quaderno 1;
- VISTO** il D.L. 31 maggio 2021 n.77 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 51 nella parte in cui ha esteso l'applicabilità dell'art. 1 co. 1, 2, 3 del D.L. 76/2020 dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021;
- VISTO** il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
- VISTO** il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.";
- VISTO** l'art. 18 co.10 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, concernente il valore dell'imposta di bollo che

l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);

ADOPTA

il presente Regolamento di Istituto, volto a disciplinare le attività negoziali dell'istituzione scolastica inerenti ai servizi, lavori e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi. Il presente Regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 45 co. 2 lett. a) del D.l. 129/2018 e nel D.lgs. 36/2023 "cd. Codice dei contratti pubblici"

Il Regolamento persegue la finalità di semplificare gli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività negoziale, riducendo i tempi ed il lavoro delle risorse professionali impegnate nel reperimento di beni e servizi e nell'affidamento di lavori.

A tal fine, esso disciplina l'acquisizione, da parte dell'I.C "G. Pascoli", di seguito denominata Istituzione scolastica, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Il presente Regolamento recepisce, integra e dà attuazione alle disposizioni contenute nel titolo V del D.l. 129/2018.

Il presente Regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute all'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici", di seguito denominato Codice, nel rispetto delle Linee Guida emanate dall'ANAC in materia.

Art. 1 Finalità e Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del DS, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo quanto disposto dal D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici, con la finalità di assicurare che l'attività medesima, svolta ai sensi dell'art. 45 co. 2 lett. a) D.l. n.129 del 28 agosto 2018, avvenga nel rispetto dei principi dettati dal nuovo Codice, semplifichi e renda tempestivi i processi di acquisto, garantisca la qualità delle prestazioni rese all'Istituzione scolastica.
2. Allo scopo di minimizzare i tempi ed il lavoro delle risorse professionali impegnate nell'attività amministrativa strumentale all'acquisizione di beni/servizi e affidamento di lavori, si prevede di effettuare, in applicazione dell'art. 45 del D.l. 129/2018 e della normativa vigente in tema di appalti pubblici:
 - prioritaria verifica dell'eventuale esistenza e validità di **Convenzioni Consip** conformi al servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente scolastico ha determinato di acquisire/affidare al fine della realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F.;
 - indagine nel **Mercato Elettronico della P.A.** per determinare un prezzo di riferimento da utilizzare per l'eventuale Ordine di Acquisto/Trattativa diretta nel MEPA o per l'eventuale acquisto al di fuori del MEPA ad un costo minore per l'Amministrazione appaltante.
 - **uso obbligatorio di piattaforme di e-procurement certificate** per la gestione delle procedure di affidamento contrattuale a partire dal **1° gennaio 2024**. La digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici (Parte II, Libro I, artt. 19-36 del D.Lgs 36/2023) prevista dal Codice ha l'obiettivo di creare un ecosistema nazionale di e-procurement, alimentato dall'interscambio dei dati – "interoperabilità" tra le piattaforme di approvvigionamento digitale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita da ANAC, che assicuri standard elevati in termini di sicurezza informatica, protezione dei dati personali, trasparenza, parità di trattamento degli operatori economici e tracciabilità delle operazioni svolte.
 - **semplificazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024**, ai sensi del comunicato del Presidente ANAC del 10/01/2024 al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi sistemi attraverso piattaforme digitali.

Art. 2 – Principi ispiratori

L'attività negoziale dell'Istituzione scolastica, che ha piena capacità e autonomia negoziale per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente, si ispira ai principi generali definiti dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici e in particolare al:

- **principio del risultato** dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza
- **principio della reciproca fiducia** nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici
- **principio dell'accesso al mercato** degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità
- **principio di buona fede e di tutela dell'affidamento** nei rapporti tra Istituzione scolastica e operatori economici
- **principio di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale**
- **principio di auto-organizzazione amministrativa** nell'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi
- **principio di autonomia contrattuale**, con la possibilità di concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge
- **principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale**, con diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali in caso sopravvengano circostanze svantaggiose straordinarie e imprevedibili
- **principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**, anche per favorire accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese
- **principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore** al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, anche nel caso di subappalto.

Art. 3 – Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nell'attività negoziale (D.Lgs 165/2001 art. 25 co. 2 - L. 107/2015 art. 1 co. 78 - D.I. 129/2018 art. 44)

1. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il Dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, assicurando il buon andamento del sistema scolastico pubblico.
Assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, detiene autonomi poteri di direzione, di organizzazione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.
2. Il Dirigente scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale, la cui approvazione autorizza gli impegni delle spese ivi previste, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Istituto assunte ai sensi dell'art. 45 del D.I. 129/2018 e del presente Regolamento.
4. Si avvale della attività istruttoria del Direttore S.G.A. o di altro responsabile all'uopo nominato. Può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore S.G.A. o ad uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente.
5. Al Direttore S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale per le minute spese di cui all'art. 21 del D.I. 129/2018.
6. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente Scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'art. 45, co. 2, lett. h) del D.I. 129/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Art. 4 – Il Responsabile Unico del Progetto e del Procedimento

1. L'art. 15 del D.Lgs 36/2023 prevede che, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominino nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
3. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
4. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal Dirigente scolastico.
5. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
6. Ferma restando l'unicità del RUP, l'Istituzione scolastica può individuare modelli organizzativi i quali prevedano la nomina di un Responsabile di Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Art. 5 - Competenze del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale (D.L. 129/2018 art. 45)

1. Il Consiglio d'Istituto delibera in ordine:
 - all'accettazione ed alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
 - all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - all'accensione di mutui ed in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
 - all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
 - all'adesione a reti e partenariati di scuole e di consorzi;
 - all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
 - alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente Scolastico per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
 - all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.
2. Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
 - a) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità e attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;

- b) contratti di locazione di immobili;
- c) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- f) acquisto e alienazione di titoli di Stato;
- g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- h) partecipazione a progetti internazionali;
- i) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economico
- j) di cui all'art. 21 del D.L. 129/2018.

3. Nei casi specificamente individuati nei punti 1. e 2. del presente articolo, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'Istituto. Pertanto, il Dirigente Scolastico non può recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio stesso.

Art. 6 - Strumenti di acquisto e di negoziazione (D.L. 129/2018 art. 46)

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal D.Lgs 36/2023 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa. Fermo restando gli obblighi di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti ai sensi dell'art. 47, ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal Codice e dalle relative previsioni di attuazione.

Art. 7 - Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti (D.L. 129/2018 art. 47)

1. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni e attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al Dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità.
2. Le scritture contabili delle istituzioni scolastiche sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione a un accordo di rete di cui al co. 1.
3. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun Dirigente Scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel D.L. 129/2018, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

Art. 8 - Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale (D.L. 129/2018 art. 48)

1. I contratti e le convenzioni conclusi, sottoscritti dal Dirigente scolastico, sono messi a disposizione del Consiglio di istituto e pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito Internet dell'istituzione medesima, sezione Amministrazione Trasparente.
2. Il Dirigente Scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d'Istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attività negoziale.
3. È assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente all'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
4. Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalità di cui all'art. 42 del D.L. 129/2018.
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d'Istituto e degli altri

organi dell'Istituto è gratuito ed è subordinato a una motivata richiesta nominativa.

6. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice e dalla ulteriore normativa vigente.

Art. 9 – Criteri e limiti fissati dal Consiglio di Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria

1. L'Istituzione scolastica procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture con le modalità sinteticamente riportate in tabella:

OGGETTO	IMPORTO	PROCEDURA
Affidamenti di servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione)	Inferiore a € 140.000,00	art.50, co.1, lett. b) Affidamento diretto , anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante
Affidamenti di servizi e forniture	Pari o superiore a € 140.000,00 e fino alle soglie previste dall'art. 14 del D.Lgs 36/2023	art.50, co.1, lett. e) Procedura negoziata senza bando , previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione
Affidamenti di lavori	Inferiore a € 150.000,00	art.50, co.1, lett. a) Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante
Affidamenti di lavori	Pari o superiore a € 150.000 e inferiore a 1 milione di euro	art.50, co.1, lett. c) Procedura negoziata senza bando , previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
Affidamenti di lavori	Pari o superiore a 1 milione di euro fino alle soglie previste dall'art. 14 del D.Lgs 36/2023	art.50, co.1, lett. d) Procedura negoziata senza bando , previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del codice

Il regolamento europeo del 15 novembre 2023, n. 2023/2495/Ue ha alzato le soglie per gli appalti nei settori ordinari: per gli affidamenti dei lavori la nuova soglia Ue passa da 5.382.000 euro a 5.538.000 euro; per i servizi e le forniture da 140mila euro si passa a 143.000 euro. Tutti i nuovi importi decorrono dal 1° gennaio 2024 e si applicano senza bisogno di recepimento anche nell'ordinamento italiano tramite il richiamo dell'articolo 14 del Dlgs 36/2023. Tale articolo afferma

che le soglie "sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

2. Nessuna prestazione di servizi, lavori e forniture può essere artificiosamente frazionata per rientrare in procedure semplificate.

Art. 10 – Strumenti di acquisto e di negoziazione

1. L'Istituzione scolastica sceglie gli strumenti di acquisizione in conformità alle disposizioni normative vigenti. Pertanto,

- a) ricorre alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ai sensi di quanto previsto dalla L. 296/2006 art. 1 co. 449;

- b) in subordine, qualora la Convenzione quadro non sia attiva, oppure, pur essendo attiva, non sia idonea per carenza di caratteristiche essenziali, ricorre, in via prioritaria, agli Accordi quadro stipulati da Consip o al Sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip (SDA.PA.), ai sensi della L. n. 160/2019 art. 1 co. 583 (*"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa"*);

2. Se, pur essendo attive Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., le stesse siano inidonee per mancanza di caratteristiche essenziali, l'eventuale affidamento con modalità diverse dalla Convenzione Consip dovrà essere autorizzato dal Dirigente scolastico e dovrà essere trasmesso, a cura del medesimo, alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti. Qualora trattasi di servizi e/o beni informatici e di connettività, gli approvvigionamenti fuori Consip vanno comunicati all'A.N.A.C. e all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

Le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle Convenzioni sono definite dal MEF, con cadenza annuale, con Decreto pubblicato in G.U. - Serie Generale.

Il prezzo non è da considerarsi elemento essenziale.

3. Sul MEPA, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture può avvenire mediante ordine ad esecuzione immediata da catalogo (OEI, ex OdA), confronto di più preventivi (CP) o trattativa diretta (TD) con un unico operatore economico.

4. In caso di procedura negoziata su MEPA, si procede con richiesta di offerta semplice (RdO semplice) oppure evoluta (RdO evoluta) nel caso di affidamenti che comprendano sia un lotto unico che più lotti, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo o del miglior rapporto qualità-prezzo.

5. Al fine di ottemperare all'obbligo di utilizzare piattaforme di e-Procurement certificate per la gestione delle procedure di affidamento contrattuale a partire dal 1° gennaio 2024, può essere utilizzata la piattaforma di e-procurement Acquisti in rete, che si integra nell'ecosistema degli appalti pubblici introdotto dal nuovo Codice degli appalti. È rimessa alla valutazione del Dirigente Scolastico l'utilizzo di altre Piattaforme purché Certificate.

1. Prima dell'avvio della procedura di affidamento il DS, con apposito atto, adotta la **decisione a contrarre** individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. L'atto deve almeno contenere:

- ✓ l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- ✓ le ragioni della scelta;
- ✓ le caratteristiche dei lavori, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- ✓ l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- ✓ la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- ✓ i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;

- ✓ le principali condizioni contrattuali.
2. L'affidamento diretto è perfezionato con un unico atto che contiene contestualmente la decisione a contrarre e l'atto di affidamento. In ogni caso il DS può adottare due atti separati.
3. Nella decisione a contrarre il DS individua il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, fermo restando quanto previsto al precedente art. 4.
4. Per l'individuazione del fornitore, che avviene anche senza consultazione di più operatori economici, il DS **può svolgere indagini preliminari di mercato a carattere informale**, ferma restando la verifica di congruità del lavoro/bene /servizio che si intende affidare, al fine di scegliere soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati anche tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
5. L'Istituzione scolastica **sceglie l'affidatario diretto con le modalità ritenute più convenienti, ovvero tramite:**
 - **individuazione da elenchi di operatori, compresi gli aspiranti all'inserimento nell' "albo fornitori" dell'Istituzione scolastica, purché in possesso dei requisiti generali**
 - **intervista telefonica, da acquisire come fonogramma;**
 - **valutazione della congruità del preventivo proposto attraverso la consultazione di listini o di cataloghi, sul MEPA o al di fuori di esso;**
 - **analisi di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, anche se praticate ad altre amministrazioni**
 - **confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, se ritenuto opportuno.**

Tali indagini di mercato possono essere differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.
6. Per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività, indipendentemente dal prezzo e fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata, sussiste l'obbligo per l'Istituzione scolastica di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Accordi quadro Consip, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) o da altro soggetto aggregatore.
Nel caso in cui i beni ivi presenti siano ritenuti inidonei, bisogna relazionare all'ANAC e all'AGID.
7. Peculiari obblighi di acquisto sono inoltre previsti relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli, ai sensi del D.L. 95/2012 art. 1 co.7.Art. 12 – Indagine preliminare di mercato per Procedure negoziate
1. L'Istituzione scolastica procede all'individuazione dell'affidatario mediante Avviso Pubblico, pubblicato sul proprio sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC, tramite elenchi di operatori economici, tramite consultazione di cataloghi elettronici.
2. L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, co. 2 aggiudicabili solo col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L'Istituzione scolastica si riserva di utilizzare il criterio del minor prezzo ogni qual volta i servizi e le forniture presentino caratteristiche standardizzate ovvero le cui condizioni siano definite dal mercato (eccezion fatta, ovviamente, per i servizi ad alta intensità di manodopera).
4. Ai sensi dell'art.37 del Codice, le stazioni appaltanti adottano:
 - il Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, per importi pari o superiori ad € 150.000,00;
 - il Programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali per acquisti di importo stimato pari o superiore d € 140.000,00.
5. La pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP continuerà ad essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del MIT.
6. Il Programma triennale sarà pubblicato, altresì, sul sito Istituzionale della Scuola in Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti - Atti relativi alla programmazione di

Art. 11– Principi generali per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria

1. Per la fascia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, il Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45 co. 1 del D.l. 129/2018, esprime la propria deliberazione, per ogni singolo atto negoziale, in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente Scolastico.
2. La delibera del Consiglio di Istituto deve essere resa in ogni caso prima della pubblicazione della determina a contrarre.
3. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal co. 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4. Pertanto, essendo l'Istituzione scolastica stazione appaltante non qualificata, procederà all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza o a una stazione appaltante qualificata.

Art. 12 - Individuazione degli operatori economici e applicazione del principio di rotazione

1. Il fornitore selezionato deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94, 95, 98 del D.Lgs 36/2023) e dei requisiti di ordine speciale, se richiesti (100 e 103 D.Lgs 36/2023).
2. In ossequio al principio di rotazione, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
4. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'art. 50, co. 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata
5. senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. In ogni caso, la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

In ogni caso l'affidamento diretto deve rispettare il principio di rotazione degli affidamenti, contenuto nell'art. 49 del D.lgs 36/2023. Il suddetto principio, in base al nuovo Codice dei Contratti Pubblici pone le condizioni per una serie di possibili deroghe e disapplicazioni:

- in caso di affidamento (allo stesso operatore economico) per un settore merceologico diverso dal precedente: ad esempio, fornitura di attrezzature informatiche e successiva fornitura di arredi
- in caso di diversa fascia economica, indicata in apposito regolamento di Istituto: se ad esempio sono individuate fasce di valore economico diverso il contraente uscente può essere affidatario di un nuovo contratto, anche dello stesso settore merceologico, il cui valore rientri in una fascia diversa
- in casi motivati (struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto): il nuovo Codice recepisce sostanzialmente quello che era stato previsto dalle Linee guida ANAC n. 4, ma, mentre in precedenza la deroga andava a innestarsi su un ambito piuttosto rigido di rotazione (che includeva anche gli inviti, oltre agli affidamenti)
- Ulteriore deroga è prevista per i servizi alla persona (art. 128 Codice) per importi sottosoglia (euro 750.000). La deroga si evince dalla lettura del comma 8 dell'art. 128 il quale non richiama la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma impone, attraverso il richiamo al comma 3, esclusivamente il rispetto dei principi generali di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza, e gli

obblighi di tenere conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati.

- nel caso di affidamento diretto per importi inferiori a 5 mila euro.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

FASCIA	DA	A
Deroga fino a € 5.000,00		
1	€ 5.000,01	€ 6.000,00
2	€ 6.000,01	€ 7.000,00
3	€ 7.000,01	€ 8.000,00
4	€ 8.000,01	€ 9.000,00
5	€ 9.000,01	€ 10.000,00
6	€ 10.000,01	€ 11.000,00
7	€ 11.000,01	€ 12.000,00
8	€ 12.000,01	€ 13.000,00
9	€ 13.000,01	€ 14.000,00
10	€ 14.000,01	€ 15.000,00
11	€ 15.000,01	€ 16.000,00
12	€ 16.000,01	€ 17.000,00
13	€ 17.000,01	€ 18.000,00
14	€ 18.000,01	€ 19.000,00
15	€ 19.000,01	€ 20.000,00
16	€ 20.000,01	€ 21.000,00
17	€ 21.000,01	€ 22.000,00
18	€ 22.000,01	€ 23.000,00
19	€ 23.000,01	€ 24.000,00
20	€ 24.000,01	€ 25.000,00
21	€ 25.000,01	€ 26.000,00
22	€ 26.000,01	€ 27.000,00
23	€ 27.000,01	€ 28.000,00
24	€ 28.000,01	€ 29.000,00
25	€ 29.000,01	€ 30.000,00
26	€ 30.000,01	€ 31.000,00
27	€ 31.000,01	€ 32.000,00
28	€ 32.000,01	€ 33.000,00
29	€ 33.000,01	€ 34.000,00
30	€ 34.000,01	€ 35.000,00
31	€ 35.000,01	€ 36.000,00

32	€ 36.000,01	€ 37.000,00
33	€ 37.000,01	€ 38.000,00
34	€ 38.000,01	€ 39.000,00
35	€ 39.000,01	€ 40.000,00
36	€ 40.000,01	€ 50.000,00
37	€ 50.000,01	€ 60.000,00
38	€ 60.000,01	€ 70.000,00
39	€ 70.000,01	€ 80.000,00
40	€ 80.000,01	€ 90.000,00
41	€ 90.000,01	€ 100.000,00
42	€ 100.000,01	€ 142.999,99
43	€ 143.000,00	soglie di rilevanza europea

2. L'Istituzione scolastica si riserva di costituire un apposito elenco di operatori economici per le aree merceologiche utilizzate, con validità triennale, come previsto dall'Allegato II.1 del Codice.

Art. 13 - Verifica dei requisiti generali

1. L'art.52 del D.Lgs stabilisce quanto segue:

- Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, co. 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. "La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno", nel caso dell'istituzione scolastica mensilmente sugli acquisti di importi superiori a € 5.000,00.

Nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'istituzione scolastica procederà all'affidamento dietro presentazione dell'autocertificazione dei requisiti generali, ma contestualmente avvierà i controlli prescritti.

- per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, la verifica avverrà tramite la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale (DGUE) e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).
2. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche.
3. L'Istituzione scolastica inserirà nel contratto stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
- la risoluzione del contratto;
 - l'escussione della eventuale garanzia definitiva;
 - la comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
 - l'applicazione di una penale in misura non superiore al 10% del valore del contratto, nel caso in cui non sia stata richiesta e acquisita dall'Istituto la garanzia definitiva.

Art. 14 - Esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. Salvo diversa disposizione, la figura del RUP coincide con quella del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) o del Direttore dei Lavori (D.L.) (art.114 del Codice).

Art. 15 - Collaudo

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle

- previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.l. n. 129/2018, la liquidazione della spesa relativa alla fornitura di beni e servizi e all'esecuzione di lavori avviene previo accertamento della regolarità della relativa fornitura o esecuzione.
 3. Ai sensi dell'art. 50 co. 7 del D. Lgs. 36/2023, nei contratti di importo inferiore alle soglie europee i certificati di collaudo e/ o di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori per i lavori e dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato, per le forniture e i servizi. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto
 4. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Del collaudo è redatto verbale sottoscritto dalle parti presenti.
 5. In caso di esito negativo, il fornitore apporta i necessari correttivi, nel termine fissato in contratto. A seguito di tali interventi, il collaudo è effettuato nuovamente.

Art. 16 – Disposizioni di rinvio alla normativa nazionale e comunitaria

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.
2. Sono disapplicate le disposizioni del Regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Art. 17 - Entrata in vigore, validità, esclusioni ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua formale approvazione da parte del Consiglio di Istituto.
2. Contestualmente, risulta abrogato il precedente Regolamento in materia di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture.
3. Il presente Regolamento ha validità fino all'adozione di un nuovo Regolamento, salvo tacita disapplicazione dovuta a modifiche sostanziali della normativa vigente.
4. Il presente Regolamento è suscettibile di ogni integrazione e/o variazione derivante da successive disposizioni normative nella specifica materia.
5. Le soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti si intendono automaticamente aggiornate in conformità con i provvedimenti della Commissione europea.
6. Il presente Regolamento non si applica all'affidamento di incarichi a persone fisiche esterne all'istituzione, per il quale è adottato un ulteriore specifico regolamento.

Art. 18 – Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione scolastica - sez.ne Amministrazione Trasparente

- Disposizioni Generali - Atti Generali
- Bandi di gara e contratti - Regolamento di Istituto sulle procedure d'acquisto di lavori, servizi e forniture



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Isolina Ercolano